

TI_GERICHTE 32.2019.18 vom 21. Juli 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-07-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2019.18_d20170721

FR: TI_GERICHTE 32.2019.18 du 21 juillet 2017

IT: TI_GERICHTE 32.2019.18 del 21 luglio 2017

Regeste

L'Ufficio AI è entrato nel merito dell'istanza di riconsiderazione ed di revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato senza aver emesso una decisione formale. Rinvio degli atti all'amministrazione per l'emissione della richiesta decisione

Erwägungen

E. 21

luglio 2017, d'inoltrare una nuova domanda di rendita debitamente documentata, che verrà esaminata dall'Ufficio AI nella misura in cui verrà reso verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). In questo punto il ricorso per denegata giustizia è irricevibile. 2.6. Visto quanto sopra, ritenuto che l'Ufficio AI doveva emettere una decisione formale, in accoglimento del ricorso per denegata giustizia allo stesso è fatto ordine di emanare una decisione motivata, previa attuazione della procedura di preavviso, che statuisca sulla richiesta di riconsiderazione e di revisione processuale. 2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell'Ufficio AI. L'assicurata vincente, rappresentata da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto a fr. 1'500.-- di ripetibili (STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.